



# COMUNE DI ARPAISE

PROVINCIA DI BENEVENTO

Cap : 82010

Cod. Fisc.: 80003370626

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 Del 24/11/2023

**OGGETTO: TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019 PER L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** alle ore **12:00** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unto all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comuanale di questo Comune:

Componenti	Ruolo	Presenti	Assenti	Modalità Partecipazione
Ing. Vincenzo FORNI ROSSI	Sindaco	X		
Giovanni LIZZA	Vice Sindaco	X		
Amato IULIANO	Assessore		X	

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Vincenzo FORNI ROSSI assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Sabrina GIANNULLI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

**Responsabile AREA FINANZIARIA**  
f.to Dott.ssa Italia COVINO

**PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

**Responsabile AREA FINANZIARIA**  
f.to Dott.ssa Italia COVINO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, comma 847.

Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari*

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

- g) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;*

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio comunale n° 7 del 26/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

**VISTO** l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**ATTESO** che, per orientamento ministeriale e giurisprudenziale unanime e consolidato, tutti i provvedimenti in materia di tributi e tariffe vanno adottati entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque in un momento antecedente all'adozione del bilancio stesso; a tal proposito, l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ha stabilito: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del TUEL;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall'art 3, comma 1 lett. b) del D.L. n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

**VISTA** la seguente normativa:

lo statuto comunale;

il vigente regolamento di contabilità.;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.ro 267, contenente approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

la legge n. 241/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso,

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2024, *le tariffe per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816- 846, e riportate nell'allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, approvate con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 26/04/2021.
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della delibera di approvazione delle presenti tariffe nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. **DI DARE ATTO** che, con la presente deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione e approvazione delle tariffe del canone unico nel rispetto delle esigenze di bilancio e ad invarianza di gettito.

**Si richiede l'immediata eseguibilità.**

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'allegata proposta di deliberazione;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** pertanto di fare propria la motivazione della proposta di deliberazione essendo meritevole di approvazione;

**DATO ATTO** che nessuno dei presenti ha dichiarato la sussistenza di obblighi di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse;

Dopo breve discussione;

con votazione unanime dall'esito favorevole espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nel testo trascritto costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on line, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Successivamente, stante l'urgenza di dover provvedere,

## LA GIUNTA COMUNALE

con votazione unanime dall'esito favorevole espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Ing. Vincenzo FORNI ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

**N. 439 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI  
ALL'ALBO PRETORIO**

Il Sottoscritto Addetto Alle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la copia del presente dispositivo viene pubblicato all'albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal giorno 29/11/2023 e fino al giorno 14/12/2023.

Arpaise, 29/11/2023

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to Dott.ssa Daniela DONISI

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

■ perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Arpaise, 24/11/2023

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Sabrina GIANNULLI

---

Inviata in elenco ai Capigruppo Cons. ai sensi art.125 D.Lgs.n.267/2000 , contestualmente alla data di pubblicazione.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sez. IV, art.18, io sottoscritto Dott.ssa Sabrina GIANNULLI  
CERTIFICO

che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Arpaise, li 29/11/2023

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Sabrina GIANNULLI